

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
100307SCI_MDC3.pdf	07/03/2010	ENC	MD Contri	Pubblicazione	Banda di ladroni Corso 2009-2010 L'albero e i frutti Maria D. Contri Psicopatologia Rettiludine economica Testi introduttivi Tribunale Freud



*Erubescimus sine lege loquentes*  
motto dello Studium bolognese

IL CORSO 2009 - 2010  
IL TRIBUNALE FREUD (ANNO IV)

## **L'ALBERO E I FRUTTI** **LA RETTITUDINE ECONOMICA**

13 marzo 2010  
Presso Rotonda del Pellegrini  
Via delle Ore 3  
h. 9.30-13.

### *La banda di ladroni*

Testi di riferimento

Hans Kelsen, *Il problema della giustizia*, 1960; *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1934<sup>1</sup>  
Giacomo B. Contri e Altri, *Istituzioni del pensiero. Le due ragioni*, 2010<sup>2</sup>

Relazione introduttiva  
Giacomo B. Contri

Testo introduttivo  
Maria Delia Contri

Così Platone:

“Ti sembra che una Città o un esercito, o una banda di delinquenti o di ladri, o qualsiasi altra associazione che si formi allo scopo di delinquere, potrebbe combinare qualcosa, se al suo interno si comportasse al di fuori di ogni principio di giustizia? (..) L'ingiustizia, Trasimaco, è fonte di sedizioni, di odi, di conflitti fratricidi (..) sì da rendere impossibile ogni forma di reciproca collaborazione”<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, Einaudi, Torino 2000; *Lineamenti della dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000.

<sup>2</sup> G. B. Contri e Altri, *Istituzioni del pensiero. Le due ragioni*, 2010, Sic Edizioni, Milano 2010.

<sup>3</sup> Platone, *Repubblica*, Libro I, 351 D-E.

Così Agostino:

“Togliete la giustizia, e cosa sono i regni, se non grandi brigantaggi? perché, anche le bande dei briganti cosa sono, se non piccoli regni? Sono manipoli di uomini comandati da un capo, legati da un patto sociale, con la ripartizione del bottino secondo una legge accettata da tutti. Basta che questa calamità si espanda con l'affluenza di numerosi malfattori, al punto da occupare un territorio e stabilire una base, occupar città e sottomettere popoli, perché assuma più chiaramente il titolo di regno, che le viene apertamente riconosciuto non per l'abolizione delle razzie ma per il conseguimento dell'impunità. Fu davvero una risposta brillante e veritiera quella data da un pirata fatto prigioniero al famoso Alessandro Magno. Il re gli chiese qual era il suo pensiero, per cui infestava i mari; e l'altro con franca impertinenza rispose: ‘Lo stesso per cui tu infesti il mondo. Solo che io, con la mia misera nave, vengo chiamato ladro, mentre tu, con la tua grande flotta, imperatore’ ”<sup>4</sup>.

E' una questione millenaria, circolante nella cultura antica come nella moderna, quella discussa da Platone e Agostino, senza che perciò si sia giunti a una soluzione soddisfacente. Resta a tutt'oggi confusamente affrontata la relazione tra diritto e giustizia.

La storiella di Alessandro e del pirata la troviamo in Cicerone, la questione in Platone e nella filosofia stoica.

Ma potrebbe, per esempio, essere interessante ripercorrere il dibattito sulla legittimità del tirannicidio, dell'uccisione del tiranno che impone un ordinamento ingiusto, sollevato per la prima volta nel XII secolo da Giovanni di Salisbury, discusso da Tommaso d'Aquino fino a Suarez, gesuita, elaborato in seguito da gesuiti, che per la loro tesi sull'illegittimità di un tale ordinamento vennero espulsi da molti stati, risollevato più recentemente in occasione del processo di Norimberga, e più vicino ancora a noi a proposito del processo a Saddam, o a Milosevic, o, più in generale, in occasione di ordinamenti scaturiti da una rivoluzione.

Nel *Monsieur Verdoux*, 1947, di Charlie Chaplin, il protagonista, condannato a morte per aver ucciso una decina di ricche vedove al fine di procacciare di che vivere alla propria famiglia, sostiene che la sua colpa è solo quella di aver applicato su piccola scala lo sterminio di massa comunemente praticato nelle guerre.

Ai nostri giorni, del resto, per lo meno in Italia, bisogna applicare un certo sforzo per resistere alla tentazione di leggere i testi di Platone e di Agostino come “giustizialisti”, o per difendersi dall'accusa, appunto, qualora li si prenda sul serio, di essere dei “giustizialisti”, in quanto si tratterebbe di testi da sottoscrivere o meno a seconda che ci si senta, più o meno illusoriamente, possibili beneficiari nella spartizione del bottino.

Sarà interessante ripercorrere le *theories of justice* susseguitesi nel tempo, ma qui ci preme piuttosto la questione del criterio di discriminare tra ciò che può essere definito ordinamento giusto, che fa cioè città, polis, stato, comunità civile, da ciò che non lo è.

In particolare andrebbe ripresa la tesi di Marx che nega l'autonomia della questione del Diritto e della sua relazione con la giustizia, e dichiara un non luogo a procedere quanto alla sua soluzione: il Diritto, lo Stato<sup>5</sup> - Marx specifica: moderno - non è che il mezzo, il dispositivo, che fa passare interessi particolari per interesse generale. Il vostro diritto, dice Marx rivolto alla borghesia, altro non è che la vostra volontà eretta a legge. Nell'elaborazione dell'italiano Antonio Gramsci la questione del diritto si ridurrà, restando perciò impregiudicata, a una questione di egemonia, culturale e intellettuale, in buona sostanza di occupazione delle posizioni di potere, anche se non necessariamente e non più con un atto rivoluzionario, ma con un atto di conquista apparentemente pacifico, non violento.

E' una tentazione del pensiero che, com'è noto, Gesù rifiuta come diabolica. Ma anche i cristiani, annota Kelsen, “nell'esercizio del loro dovere di amare il prossimo hanno compiuto tentativi di conversione ricorrendo persino alla violenza”<sup>6</sup>.

Una messa a fuoco fondamentale della questione in gioco la dobbiamo, credo, ad Hans Kelsen, con la sua dottrina della *Grundnorm*, della norma fondamentale.

Annota tuttavia Mario G. Losano come la kelseniana *Dottrina pura del diritto* sia ormai “una cattedrale frequentata più dai critici d'arte che dai devoti”, e sia “sempre più usata per costruzioni che partono da Kelsen

---

<sup>4</sup> Agostino, *La città di Dio*, Libro 4, Cap. 4.

<sup>5</sup> Non stiamo qui a discutere la tesi antikelseniana di Santi Romano circa la “inammissibilità, che per noi è assiomatica, dell'opinione che identifica Stato e diritto” (S. Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano 1983, p. 77).

<sup>6</sup> H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, cit., p. 46.

per andare oltre Kelsen”<sup>7</sup>. E’ toccato a Kelsen lo stesso destino di Freud, come di Marx, di essere non tanto superato, come si pretenderebbe, quanto rimosso.

Annota ancora Losano come per Kelsen il problema della giustizia sarebbe un “convitato indesiderato”<sup>8</sup>, discusso per difendersi dagli assalti dei difensori dei “valori”, dei “devoti” “della dottrina classica conservatrice del diritto naturale”, per i quali “il diritto positivo è soltanto l’espressione di un ordine naturale, divino o razionale, cioè di un ordine assolutamente giusto”<sup>9</sup>, oggetto assoluto, dato e non posto, esterno al pensiero e a cui il pensiero non ha da far altro che sottomettersi.

Kelsen si muove, nella sua meditazione tra due grandi autori, Marx e Freud, nella loro critica di un grande inganno, di una malavita, di una patologia, del pensiero che depotenzia il pensiero e il giudizio: un ordinamento si trasforma in quello di una banda di ladroni quando l’assetto normativo, che collega un’azione con una sanzione, viene proposto e recepito come dispositivo di comando, costrittivo e non semplicemente obbligante, come dispositivo ex-sistente al pensiero e a cui il pensiero si deve solo sottomettere. Il pensiero le sue leggi le riceve, e non: le pone. Di Marx Kelsen riprende la critica della pretesa di descrivere un determinato assetto sociale come “racchiuso in leggi di natura eterne, indipendenti dalla storia”, smerciando, “sottobanco, come leggi di natura della società in abstracto” la forma dei rapporti che conviene ad alcuni<sup>10</sup>; di Freud riprende la critica della teoria secondo cui “gli ordinamenti civili possono essere mantenuti solo tramite una certa misura di coercizione”<sup>11</sup>, anzitutto del pensiero. La propensione di ogni ordinamento sociale ad ancorarsi nella natura, e, dietro alla natura, a Dio, nascondendone gli atti costitutivi, è infatti uno dei grandi temi freudiani.

Solo che, con Freud, possiamo essere più analitici: ecco cosa definisce l’ordinamento della banda di ladroni, ossia della psicologia di massa, di gruppo, che esprime una dottrina pura del comando. In un autore come nell’altro criterio di giustizia e di giuridicità

Ciò che Marx, Freud e Kelsen criticano è che si faccia scomparire di avere a che fare nei rapporti sociali con partner le cui “espressioni ‘mi va’ o ‘non mi va’ (..) *non possumus*” vanno lette non come espressione di leggi di natura ma così: “non è perché non posso ma perché *non expedit*, non mi conviene cioè non mi va”<sup>12</sup>.

E’ intorno alla questione del posto riconosciuto al pensiero, individuale per definizione, che ha senso porsi la questione della relazione di un ordinamento con la giustizia – il che equivale a chiedersi se un certo ordinamento sia giuridico o no: vera sentina dell’ingiustizia, ossia dell’antigiuridicità, fonte di “malavita” come malavita anzitutto del pensiero, è ogni teoria che espropri il pensiero dall’essere fonte del diritto, perché lo subordina, poco o tanto ma è sempre violenza, a un ordine, un Oggetto, esterno al pensiero stesso. E con la secolarizzazione teorie di questo genere piuttosto che sparire sembrano essersi moltiplicate.

“In fondo o alla base, – si legge nella scheda di presentazione a *Istituzioni del pensiero* -, non esiste che una Istituzione: l’individuo umano nella sua facoltà legislativa o ordinativa, poi l’Istituzione dell’Oggetto come obiezione a quella. Dunque senza autonomia da quella. Tra le due Istituzioni non c’è parità manichea, né democratica. La loro alternativa non paritetica attraversa ogni altra Istituzione. C’è un materialismo mancato nella storia: il pensiero come esso stesso materia prima, in quanto disposizione o dispositivo offerto all’elaborazione di un altro quale partner”.

“Il diritto come ordinamento, o l’ordinamento giuridico, è un sistema di norme giuridiche - scrive Kelsen”. Ma non basta perché un ordinamento sia giuridico che sia costituito da proposizioni, da norme cioè, che connettono un’azione con una sanzione. Lo sarebbe allora anche quello della banda di ladroni, e normativo sarebbe l’ordine del ladro che minaccia di uccidermi se non gli do il portafoglio. Si tratterebbe in questo caso di costrizione, di mera obbedienza, immediata, a un comando.

Nell’ordinamento giuridico non c’è immediatezza tra comando e obbedienza, non c’è o la borsa o la vita: un ordinamento per essere giuridico deve avere un presupposto, una *Grundnorm* una “norma fondamentale”, non “posta ma presupposta”. “Promulgata da un singolo usurpatore o da un’assemblea formatasi in un modo qualsiasi”, “la norma fondamentale attribuisce all’atto del primo legislatore (..) il significato del dover essere”. Non è comando ma orientamento, che il pensiero assume, prende, apprende, o critica, obbligo “posto”, e non

<sup>7</sup> M. G. Losano, *Premessa* a H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, cit., p. X.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. XII.

<sup>9</sup> H. Kelsen, *Lineamenti della dottrina pura del diritto*, cit., p. 59.

<sup>10</sup> K. Marx, *Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica* (“*Grundrisse*”), vol. I, Einaudi, Torino 1976, pp. 5-9 (*Introduzione*).

<sup>11</sup> S. Freud, *L’avvenire di un’illusione*, 1927, OSF, vol. 10, pp. 437-438.

<sup>12</sup> G. B. Contri, *Non possumus, non expedit. Salute psichica (Il Papa ter)*, Blog del 2 febbraio 2010, [www.giacomocontri.it](http://www.giacomocontri.it).

costrizione, su cui regolare l'azione. La *Grundnorm*, in altri termini, è la posizione di una norma - che non si può immaginare che come posta dal pensiero, individuale per definizione – a regolare l'azione secondo norma posta e non secondo comando.

E' una scelta di civiltà, in un'alternativa.

In un ordinamento giuridico il pensiero non solo è lasciato libero di riconoscere che vi si tratta della “volontà” dell’ “organo costituente”<sup>13</sup>, ma anche di regolarsi sulla base di un proprio principio, economico, di piacere, mirante a una sanzione premiale ed evitante la sanzione penale. Un ordinamento giuridico in quanto tale è quindi anche sempre giuridico-economico<sup>14</sup>.

.Ecco la condizione soddisfacendo alla quale un “regno”, un ordinamento, può considerarsi secondo “giustizia”.

L'espressione giustizia sostanziale distinta da giustizia formale, in quanto deroga dalla norma fondamentale che obbliga a comportamenti secondo norma è un ossimoro, una contraddizione in termini. Ne può seguire qualsiasi cosa: non c'è fascismo, nazismo, dittatura, ma in fondo, agostinianamente, non c'è banda di ladroni, che non l'abbia come chiave di volta.

© Studium Cartello – 2010

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*

---

<sup>13</sup> H. Kelsen, *Lineamenti della dottrina pura del diritto*, cit., pp. 95-98.

<sup>14</sup> Vedi l'introduzione al Corso.